REGOLAMENTO (CEE) N. 2391/80 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1980

relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1979/1980 non hanno dato interamente i risultati sperati; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979/1980 (3), il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 deve essere compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre; che, dopo il 1° agosto, il prezzo rappresentativo dei vini da tavola dei tipi A I, R I e R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per cinque settimane consecutive; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79; che occorre pertanto adottare le misure previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2325/80, occorre stabilire la percentuale del quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti di magazzinaggio che possono essere conclusi; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare la percentuale di cui sopra al 50 % per i vini da tavola del tipo A I e al 50 % per i vini da tavola del tipo R I e R II e la durata dei contratti a quattro mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titolari dei contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino da tavola del tipo A I e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con questo possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2325/80:

a) per un quantitativo di vino pari al massimo al 50 % del quantitativo sotto contratto, procedere alla distillazione;

b) per tutto o parte del quantitativo che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino da tavola del tipo R I e R II, e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con questi, possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2325/80:

a) per un quantitativo di vino pari al massimo al 50 % del quantitativo sotto contratto, procedere alla distillazione;

b) per tutto o parte del quantitativo che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.